

Regolamento dei dipartimenti:

Art.1

I dipartimenti disciplinari sono un'articolazione del Collegio Docenti e risultano formati dai docenti di una medesima disciplina o di un'area disciplinare, con il compito di concordare scelte comuni, al fine di armonizzare l'attività dei Consigli di classe e favorire il coordinamento interdisciplinare.

I dipartimenti individuano ed esplicitano la valenza formativa di ogni disciplina, selezionando gli aspetti irrinunciabili e facendone emergere le specifiche opportunità di apprendimento.

Stante la necessità di coordinare la programmazione delle attività fra l'Istituto Tecnico e Professionale, con particolare riferimento all'uso dei laboratori e di valorizzare, ove possibile, le opportunità offerte dalle interazioni, i Dipartimenti disciplinari delle due sezioni, si riuniranno in modo congiunto, ma per motivi di ordine progettuale, organizzativo e didattico specifici dei diversi percorsi formativi, potranno, su richiesta motivata, operare in modo disgiunto.

Allo stesso modo, nel caso, un dipartimento, due o più dipartimenti ritengano che i lavori da sviluppare possano richiedere un momento di lavoro trasversale, sarà cura dei coordinatori di dipartimento individuare un docente con funzione di segretario interdipartimentale

Art. 2 Organi dipartimentali

Il sistema dei dipartimenti è formato dagli organismi seguenti con le prerogative, le competenze, le regole di funzionamento definite nei successivi articoli:

1. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

2. COMITATO TECNICO DIDATTICO

Al Dirigente Scolastico è riservato, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo di coordinamento generale del sistema dipartimentale e di raccordo con il Collegio dei Docenti.

Competono al Dirigente Scolastico i poteri sostitutivi rispetto alle funzioni di auto-organizzazione riconosciute ai dipartimenti e al comitato tecnico didattico in caso di inerzia di questi.

Il Dirigente Scolastico provvede alla prima convocazione dei dipartimenti disciplinari e del comitato tecnico didattico nonché alla prima convocazione degli stessi organismi all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 3 Composizione e prerogative dei dipartimenti

Il dipartimento disciplinare è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da tutti i docenti ed insegnanti tecnico pratici delle discipline d'ambito.

È presieduto dal dirigente scolastico che, su proposta del dipartimento, nomina un responsabile coordinatore del dipartimento.

È prerogativa del dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe al fine di predisporre un piano organico delle iniziative (curricolari, integrative, complementari) condiviso dal dipartimento per presentarlo al comitato tecnico didattico per le procedure di informazione del Collegio dei Docenti.

In particolare è compito del dipartimento:

1. predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento. In particolare, sono compiti dei dipartimenti:

- la programmazione disciplinare
- la definizione degli obiettivi e degli standard culturali d'istituto
- la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard
- la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele;
- la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere nel corso dell'anno.

2. proporre gli obiettivi educativi d'Istituto

3. predisporre (o selezionare tra quelli proposti dalle altre agenzie formative) i progetti culturali da eseguire nelle classi

4. predisporre il piano delle competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza

5. predisporre l'adozione dei libri di testo

6. ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti.

In caso di trattazione di questioni specifiche inerenti le diverse discipline, i dipartimenti hanno facoltà di organizzarsi in sub-dipartimenti. Le determinazioni di questi ultimi devono essere, in ogni caso, riassunte con delibera del dipartimento.

Rimangono, in ogni caso, in capo al Collegio dei Docenti le competenze in materia di deliberazione degli indirizzi generali educativi dell'Istituto e in materia di deliberazione dei criteri per gli scrutini finali.

Art. 4 Compiti del coordinatore

Il coordinatore di dipartimento, una volta individuato dai componenti delle singole aree dipartimentali, viene designato con nomina del Dirigente Scolastico:

- 1) rappresenta il proprio dipartimento;
- 2) tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore annuo fissato dall'art. 27 del C.C.N.L. vigente, convoca, con un preavviso minimo di 7 giorni, le riunioni del dipartimento, tramite avviso scritto fatto pervenire a ciascun docente, comunicandone data e orario alla dirigenza e ai docenti fiduciari di sede;
- 3) raccoglie e analizza le necessità didattiche, sulla scorta delle indicazioni del comitato tecnico didattico e delle richieste presentate da singoli docenti, fissa l'ordine del giorno;
- 4) su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore e dal docente verbalizzante designato dal coordinatore su proposta del dipartimento, viene riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento. Alla fine della discussione, quando ve ne sia necessità, il dipartimento vota sulle proposte da inserire, tramite il comitato tecnico didattico, nelle delibere del Collegio dei Docenti. Qualora la convocazione del collegio sia lontana nel tempo e non si ritenga necessaria una sua convocazione straordinaria, le delibere del dipartimento vengono trasmesse comunque al comitato tecnico didattico.
- 5) è membro d'ufficio del comitato didattico e partecipa alle riunioni;
- 6) comunica ai docenti del proprio dipartimento le indicazioni e le delibere del comitato tecnico didattico e al comitato tecnico didattico, parimenti, comunica le posizioni (di maggioranza e di minoranza) e le delibere assunte in dipartimento e ogni altra notizia che possa giovare alla buona conduzione del dipartimento e del comitato tecnico didattico.

Il comitato tecnico didattico inserisce la discussione del caso nel suo ordine del giorno;

- 7) è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
- 8) verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente scolastico e, alla prima riunione, in comitato tecnico didattico.
- 9) coordina le proposte di acquisto, rapportandosi con il D.S. , l'Uff. Tecnico ed il D.S.G.A.;
- 10) coordina l'organizzazione per eventuali partecipazioni a concorsi, gare, ed eventi vari, raccordandosi con il docente referente e le FFSS
- 11) cura l'inserimento nel Dipartimento del docente di nuova nomina.
- 12) quant'altro si renda necessario per assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico.

Art. 5 Funzionamento dei dipartimenti disciplinari

- 1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall'art. 27 del C.C.N.L. vigente, non superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti;
- 2) ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità:
 - a) discussione, moderata dal coordinatore;
 - b) delibera sulle proposte;
- 3) le delibere:
 - a) vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti,
 - b) non possono essere in contrasto con il P.O.F. e con il P.E.I., pena la loro validità,
 - c) una volta approvate divengono parte delle delibere del Collegio dei Docenti
 - d) le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura deliberante;
 - e) la discussione e le delibere sono riportate a verbale nel rispetto di quanto indicato dal capo III, art. 10 comma 2 del CCNL 1998 – 2001 assunto dal vigente CCNL;
- 4) ciascun docente:
 - a) ha l'obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento,
 - b) in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l'assenza per iscritto al dirigente;

- c) ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all'ordine del giorno argomenti da discutere, purché entro 5 giorni prima della data dell'incontro stesso;
- 5) le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza o dal coordinatore, su propria iniziativa o obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento.

Art. 6 Comitato Tecnico Didattico

Il Comitato Tecnico Didattico è presieduto dal Dirigente Scolastico o da questa persona delegata ed è composto da tutti i coordinatori di dipartimento, dai componenti dell'ufficio Tecnico (Tecnico Industriale e Professionale) e dal D.S.G.A.,. Le riunioni del Comitato Tecnico Didattico si svolgono nei limiti dell'art. 27 del vigente C.C.N.L. e seguono le stesse modalità di convocazione, di deliberazione e di verbalizzazione dei dipartimenti disciplinari.

Sono compiti del Comitato Tecnico Didattico i seguenti (nelle persone dei suoi componenti):

1. comunicare e diffondere le proposte e/o le decisioni effettuate dai diversi dipartimenti;
2. confrontarsi ed esprimere pareri sulle proposte di attività svolte dai dipartimenti;
3. svolgere una funzione consultiva nei confronti del Dirigente Scolastico;

Art. 7 Efficacia delle delibere

Per questioni di carattere generale, i dipartimenti elaborano proposte destinate, per il tramite del comitato tecnico didattico, al Collegio dei Docenti che delibera in merito.

Il Collegio dei Docenti delibera, per gli aspetti rilevanti, l'inserimento delle delibere dei dipartimenti disciplinari e del Comitato Tecnico Didattico nel P.O.F.

Art. 8 Modifiche del regolamento

Il regolamento viene modificato con la medesima maggioranza. L'iniziativa di modifica può essere del Dirigente Scolastico, della maggioranza dei Docenti (compresi gli ITP) in servizio oppure della maggioranza dei componenti il Comitato Tecnico Didattico. La richiesta di modifica deve accludere la proposta di modifica rappresentata dal testo del regolamento quale risulterebbe dalle modifiche con chiara evidenziazione dei cambiamenti che si propongono nonché da apposita relazione illustrativa.

Il Dirigente Scolastico provvede a convocare allo scopo il Collegio dei Docenti o ad inserire la proposta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva già calendarizzata.

Art. 9 Supporto organizzativo – funzionale alle attività del sistema dipartimentale.

Il Dirigente Scolastico provvede ad assicurare, nell'ambito della struttura logistico - amministrativa dell'Istituzione Scolastica, la disponibilità dei tempi, degli spazi, delle risorse materiali ed umane necessarie all'efficace ed efficiente sviluppo delle attività dipartimentali in relazione alla predisposizione della modulistica, allo svolgimento delle riunioni, alla archiviazione della documentazione prodotta, alla conservazione dei verbali delle riunioni.